

Delibera n. 05 del 10 luglio 2026

La Commissione Nazionale Giudicante, composta da Sabrina Bianchini nella funzione di Presidente e da Francesca Iaria e Giacomo Zanibelli nella funzione di Componenti, riunitasi in data 08/07/2026, espone quanto segue.

PREMESSO CHE

- con comunicazione del 07/07/2026, la Corte Nazionale di Giustizia Sportiva notificava a Codesta Commissione la delibera n. 06/2026 assunta dalla medesima in accoglimento parziale del ricorso di legittimità presentato dalla ASD Fontanaluccia avverso la delibera emessa dalla Commissione Regionale Giudicante CSI Emilia Romagna del 22 giugno 2026;
- la CRG CSI Emilia Romagna veniva infatti chiamata a deliberare in merito alla ritenuta posizione di irregolarità del tesserato della società ASD Pavullo, sig. Diego Mordini il quale, nella gara n. 2025248AA0103 del 07/06/2026 tra ASD Fontanaluccia e ASD Pavullo FC partecipanti al 53° Torneo della Montagna veniva schierato quale giocatore locale con il requisito di "figlio di nato a Pavullo" ai sensi dell'art. 8, lett. a), delle Disposizioni Regolamentari Dilettanti del suddetto Torneo;
- dopo il rigetto da parte della Commissione Territoriale Giudicante CSI Modena del reclamo avanzato dalla ASD Fontanaluccia, quest'ultima proponeva appello, chiedendo l'acquisizione di ulteriore documentazione anagrafica idonea a chiarire l'effettiva residenza del nucleo familiare del tesserato al momento della nascita del genitore;
- la CRG, in data 18/06/2026, disponeva dapprima la rinnovazione dell'istruttoria, fissando il termine del 30/06/200 giugno 2026, per poi deliberare anticipatamente in data 22/06/2026, dichiarando inammissibile la richiesta di acquisizione istruttoria e respingendo il ricorso, dando atto che la documentazione agli atti (limitata, per il tesserato Mordini, al solo certificato di nascita del padre) non consentiva di "*trarre conclusioni né in un senso né nell'altro*";
- in data 27/06/2026 la stessa CRG rigettava la richiesta di riesame avanzata dalla ASD Fontanaluccia alla luce della documentazione pervenuta solo in data 23/06/2026 dal Comune di Pavullo nel Frignano, dichiarando definitiva la propria delibera del 22/06/2026;
- analizzato il ricorso di legittimità promosso da ASD Fontanaluccia la CNGS rilevava il difetto di motivazione in ordine al rapporto tra onere della prova e poteri istruttori d'ufficio, laddove la CRG non aveva spiegato la ritenuta non praticabilità della facoltà di acquisire d'ufficio le informazioni anagrafiche necessarie che era stata messa in

atto, peraltro, dalla Commissione Territoriale Giudicante. Inoltre veniva altresì evidenziata la contraddittorietà delle due delibere della CRG che costituiva vizio procedurale di rilevante entità;

- la CNGS accoglieva quindi parzialmente il ricorso promosso dalla A.S.D. Fontanaluccia, annullava *“ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, la delibera della Commissione Regionale Giudicante CSI Emilia-Romagna del 22/06/2026, limitatamente alla posizione del tesserato Diego Mordini, per carenza di motivazione in ordine al rapporto tra l'onere della prova di cui all'art. 68, comma 2, del Regolamento per la Giustizia Sportiva e i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 50 del medesimo Regolamento e agli artt. 96 e 109 delle Norme per l'Attività Sportiva CSI, e per contraddittorietà rispetto al proprio provvedimento istruttorio del 18 giugno 2026”*, dichiarava inammissibili *“le richieste del ricorrente di cui al § 6, punti 2, 3 e 4, del ricorso, volte a un accertamento diretto nel merito, all'adozione di provvedimenti sanzionatori e all'esame nel merito della documentazione sopravvenuta”* e rimetteva *“gli atti del procedimento, per la posizione del tesserato Diego Mordini, alla Commissione Nazionale Giudicante, la quale dovrà pronunciarsi in via definitiva entro il termine di 10 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento per la Giustizia Sportiva, tenendo conto di tutta la documentazione medio tempore acquisita, ivi compresa la comunicazione dei Servizi Demografici del Comune di Pavullo nel Frignano del 23 giugno 2026”*;

- in data 08/07/2026 perveniva alla scrivente Commissione la memoria difensiva della ASD Pavullo, a firma dell'avv. Monia Zannoni, con la quale veniva sottolineata la ritenuta nullità del ricorso e del relativo giudizio per inesistenza della notifica al tesserato e per irregolarità della notifica alla Società a mezzo mail ordinaria. Nel merito veniva eccepita l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da A.S.D. Fontanaluccia nonché il legittimo affidamento ingeneratosi in capo alla ASD Pavullo per la condotta tenuta dal comitato organizzatore che aveva autorizzato la partecipazione della Associazione alla manifestazione previa verifica dei documenti offerti.

Prima di procedere alla valutazione nel merito della vicenda occorsa, l'analisi della scrivente Commissione si sofferma sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società Pavullo ASD nella propria memoria difensiva.

Si ritiene che quanto indicato non sia meritevole di accoglimento.

In primis, la Corte ha già preliminarmente valutato la correttezza e la legittimità dell'iter che ha portato oggi al rinvio alla scrivente Commissione ex art. 32 RGS, non rinvenendo alcuna irregolarità procedurale e giuridica, nemmeno nel giudizio di legittimità che la stessa ha condotto.

La decisione sul punto è insindacabile e non soggetta ad alcuna censura potendo Codesta Commissione, in virtù del rinvio operato, giudicare soltanto nel merito della vertenza.

Dal punto di vista poi delle richieste istruttorie avanzate dalla società ASD Pavullo (audizione del presidente e legale rappresentante) si ritiene di non dover dar seguito per il solo fatto che la questione risulta già ampiamente e sufficientemente istruita a livello documentale, non risultando necessari ulteriori adempimenti.

Fermo quindi quanto sopra, la vicenda occorsa prende il via dall'art. 8, lett. a), del Regolamento del 53° Torneo della Montagna – Dilettanti. Tale norma qualifica come “locale figlio di nato” il calciatore che abbia *“un genitore registrato all'atto della nascita all'anagrafe di uno dei comuni indicati”*. Viene inoltre precisato che *“per tutti si intendono nati, figli di nati o nipoti di nati i registrati all'anagrafe effettiva del comune di residenza”*.

Dall'interpretazione che Codesta Commissione fa della suddetta disposizione pare che il requisito richiesto non coincida con il mero fatto storico della nascita in un determinato luogo, bensì con la specifica registrazione anagrafica contestuale alla nascita presso il comune di riferimento. Ne discende che la nascita meramente occasionale del genitore in un comune di riferimento – non accompagnata dalla relativa iscrizione anagrafica – non è idonea a fondare la qualifica di “locale figlio di nato” in capo al figlio, con conseguente posizione di irregolarità nel caso lo stesso venga schierato con tale qualifica.

Il Regolamento di Giustizia Sportiva, all'art. 50, prevede che *“l'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato”*.

Sul punto si esprime anche l'art. 58 RGS il cui comma 2 prevede *“Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto: a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la “stagione regolare” – regular season); b) l'estromissione della Società dal prosieguo della*

manifestazione (se l'irregolarità risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta). Inoltre, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto”.

I fatti compiuti da Società e/o tesserati nello svolgimento dell'attività sportiva, ai fini della valutazione di una eventuale responsabilità, debbono essere valutati ai sensi dell'art. 4, comma 1, RGS il quale stabilisce che i predetti soggetti *“rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore”.* Inoltre *“le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto”.* La disposizione, dunque, non configura una responsabilità meramente oggettiva delle società sportive quanto ai profili disciplinari e sanzionatori a esse imputabili, ma ammette la prova liberatoria dell'assenza di colpa, ossia la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto nonostante la diligenza impiegata.

Alla luce di tale quadro normativo, tornando ai fatti di interesse si osserva quanto segue.

Il giocatore sig. Diego Mordini veniva inserito nelle liste di giocatore “locale figlio di nato” dalla ASD Pavullo ritenendo che l'atleta possedesse i relativi requisiti.

Dagli atti risulta accertato che ASD Pavullo abbia sottoposto alla Commissione Calcio CSI Modena, prima dell'inizio del Torneo, la documentazione che, a dire della stessa, giustificava l'inserimento del sig. Diego Mordini nella relativa lista e la conseguente partecipazione al torneo. La stessa società si è quindi attivamente e preventivamente rivolta alla Commissione Calcio – organo deputato, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento del torneo, alla verifica della posizione dei giocatori locali – producendo la documentazione in proprio possesso al fine di verificare la regolarità e la correttezza dell'impiego del calciatore nella posizione dichiarata.

La Commissione Calcio, esaminata la documentazione consistente negli atti e certificati di nascita del sig. Mordini Gabriele (padre dell'atleta), con email del 06/06/2026, riscontrava la ASD Pavullo nel seguente modo: *“Buonasera, dopo valutazione dei documenti forniti dalla società Pavullo fcf e preso atto delle complessità e con ogni probabilità anche delle impossibilità tecniche di poter fornire ulteriori documenti in supporto della posizione del giocatore Diego Mordini, che secondo le informazioni fornite vede il padre del giocatore (Gabriele Mordini) nato a Pavullo e residente a Pavullo come prima residenza. Pertanto viene attestato dagli stessi documenti che il giocatore Diego Mordini rispetto al regolamento della corrente edizione è “locale figlio di nato””.*

La Commissione Calcio attestava quindi, con apposita comunicazione scritta, la ritenuta idoneità del sig. Mordini a partecipare al Torneo con la qualifica anzidetta.

Soltanto in un momento successivo perveniva, su richiesta della società reclamante ASD Fontanaluccia, una comunicazione scritta del Comune di Pavullo sul Frignano, il cui Ufficio Anagrafe – organo istituzionalmente competente alla tenuta e certificazione dei relativi registri – rilevava che il sig. Mordini Gabriele e la sig.ra Ballantini Irene, genitori dell'atleta sig. Mordini Diego, pur nati occasionalmente entro i confini del suddetto comune, non risultavano mai stati iscritti all'anagrafe.

La scrivente Commissione ritiene tale comunicazione affidabile e attendibile, sia nella provenienza che nel relativo contenuto. In primis poiché la stessa proviene dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Comune (corrispondente a quello indicato sul sito internet ufficiale) che ne conferma la relativa riconducibilità all'Ente.

Il Comune peraltro forniva indicazioni precise e, per come si intende tale comunicazione, non rilasciava il relativo certificato, nemmeno quello di residenza storico, in quanto soggetto non deputato a farlo.

E invero per il sig. Mordini e per la sig.ra Ballantini riferiva espressamente che non risultavano essere mai stati iscritti all'anagrafe del presente Comune, sottolineando che i genitori di entrambi erano al tempo residenti in Pievepelago (che con ogni probabilità pare essere il comune deputato a ricevere la richiesta di rilascio dei relativi certificati, eventualmente in unione con altri, allo stato non noti, in cui tali soggetti avessero avuto, anche per breve tempo, la residenza). Di contro infatti, per la sig.ra Marmorosa Maria veniva indicata la possibilità di rilascio di certificato, trattandosi di persona registrata presso tale Ufficio Anagrafe.

Tuttalpiù si sottolinea che, dagli atti in possesso della Commissione, in alcun modo risulta essere provato il contrario, ossia che i genitori del sig. Mordini fossero effettivamente iscritti all'atto di nascita nel Comune di Pavullo.

E infatti non risulta prodotto alcun certificato o comunque documento che sconfessi il tenore della risposta fornita dal Comune di Pavullo e che dimostri la diversa estrazione anagrafica. Ciò avvalora la credibilità di quanto ivi riportato.

Pertanto, alla luce di tale dichiarazione, si può attestare che il sig. Diego Mordini non possedeva i requisiti previsti dall'art. 8 lett. A) del Regolamento del 53° Torneo della Montagna ai fini del relativo inserimento nella lista come "locale figlio di nato".

Fermo quanto sopra, ai fini della decisione da adottarsi, per la scrivente Commissione risulta dirimente la circostanza per cui la Commissione Calcio CSI Modena ha verificato e analizzato i documenti sulla base dei quali il giocatore Diego Mordini è stato inserito nella relativa lista, dando il proprio assenso alla relativa partecipazione.

La suddetta Commissione infatti, presa visione degli atti e dei certificati di nascita prodotti dalla ASD Pavullo, con mail del 06/06/2026 rilevava *“che secondo le informazioni fornite vede il padre del giocatore (Gabriele Mordini) nato a Pavullo e residente a Pavullo come prima residenza. Pertanto viene attestato dagli stessi documenti che il giocatore Diego Mordini rispetto al regolamento della corrente edizione è “locale figlio di nato””*.

L'Organo Competente ha passato quindi al vaglio la documentazione prodotta a fronte della quale i requisiti richiesti dall'art. 8 lett. A) Regolamento della Montagna sono stati ritenuti sussistenti senza alcun dubbio.

Tale valutazione interveniva prima del reclamo sollevato dalla ASD Fontanaluccia, con la conseguenza che il giocatore veniva schierato a seguito di controllo e specifica autorizzazione scritta da parte della Commissione Calcio.

La ASD Pavullo non si è quindi limitata a schierare il giocatore sulla base di un affidamento generico derivante dalla mancata contestazione della lista ma, al contrario, dopo aver attivamente sottoposto il caso al vaglio dell'organo competente, ha ricevuto un riscontro positivo, esplicito e inequivocabile.

La scrivente Commissione ritiene che tale condotta abbia ingenerato un legittimo affidamento circa la regolarità della posizione del calciatore, che soltanto la successiva e non diversamente conoscibile istruttoria svolta in sede di reclamo – fondata su un accertamento anagrafico riservato all'ente comunale competente – ha permesso di mettere in discussione.

I presupposti della prova liberatoria di cui all'art. 4 del RGS risultano pertanto sussistenti, avendo la ASD Pavullo dimostrato di aver sottoposto diligentemente alla Commissione Calcio i documenti sulla cui base il sig. Diego Mordini era stato inserito nella lista e, solo a seguito di riscontro positivo, aver impiegato il giocatore vista la specifica autorizzazione in tal senso.

Pertanto, alla luce della responsabilità ravvisata in capo alla Commissione Calcio CSI Modena e considerando che la posizione dell'atleta sig. Diego Mordini era stata appurata per tempo dalla medesima Commissione, l'art. 50 e l'art. 58 comma 2 RGS non si ritengono applicabili al caso specifico considerando che il fatto non può ascriversi né a titolo di dolo né a titolo di colpa in capo alla Società e al tesserato.

Non sussistono quindi le circostanze per addebitare alla ASD Pavullo alcun provvedimento disciplinare o sanzione amministrativa accessoria visto che la posizione dell'atleta sig. Diego Mordini è stata oggetto di apposito accertamento prima dell'inizio del Torneo, ed è stato schierato a seguito di validazione della Commissione Calcio CSI Modena, attestante la sussistenza dei presupposti necessari alla relativa partecipazione.

Ad abundantiam si dà atto che la (a questo punto erronea) autorizzazione accordata dalla Commissione Calcio, imporrebbe al Comitato organizzatore l'adozione di misure correttive nella gestione dei controlli e dei riscontri forniti alle società sportive in relazione alle liste dei giocatori per il futuro, anche mediante l'acquisizione preventiva, ove necessario, di riscontri anagrafici presso i comuni di riferimento prima di autorizzare le posizioni dichiarate.

PQM

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto e considerato, la scrivente Commissione Giudicante Nazionale come sopra composta

Delibera

- 1) In virtù del legittimo affidamento ingeneratosi in capo alla ASD Pavullo a seguito di quanto comunicato dalla Commissione Calcio e vista l'insussistenza di dolo o colpa, di cui all'art. 4 RGS, in capo alla società ASD Pavullo, l'omologazione della gara n. 2025248AA0103 del 7 giugno 2026 tra ASD Fontanaluccia vs Pavullo ASD con il risultato conseguito sul campo;
- 2) L'estromissione del giocatore sig. Mordini Diego dal 53° Torneo della Montagna, accertata l'insussistenza dei requisiti che ne giustificano l'inserimento nella lista "figlio di nato" e la partecipazione;

Pubblicato il 10 luglio 2026

Commissione Nazionale Giudicante

F.to Sabrina Bianchini – Presidente

F.to Francesca Iaria – Componente

F.to Giacomo Zanibelli – Componente